



Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel, nonché di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

A.G. 369

Nota di verifica n. 476
17 gennaio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	369
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Norma di riferimento:	Articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170
Relatore per la Commissione di merito:	VIII: Carrescia; X: Bargerò
Gruppo:	VIII: PD; X: PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) – reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge delega n. 170/2016 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse, e che alla copertura di tali spese, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234/2012.

Qualora la dotazione del predetto fondo si riveli insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-2: modificano il campo di applicazione (art. 1) e le definizioni (art. 2) relative al d. lgs. n. 66/2005.</p>	<p>La relazione tecnica, in merito al provvedimento nel suo complesso, afferma che, come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui all'articolo 16 (cui si rinvia), dall'attuazione del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato ed agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la RT afferma che l'articolo 1 amplia la portata del provvedimento, ma che, trattandosi di adempimenti di cui sono destinatari i fornitori, le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 2 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 3: specifica i dati sulla cui base il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: MATTM) trasmette annualmente alla Commissione europea – come già previsto a legislazione vigente – le informazioni relative alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'ISPRA (comma 1, lettera a)). Inoltre, prevede che il MATTM invii annualmente alla Commissione anche i dati relativi agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra sulla base di una relazione, elaborata dal GSE, comprendente anche dati sulla produzione di biocarburanti (comma 1, lettera b)).</p>	<p>La relazione tecnica, afferma che la previsione di cui alla lettera a) non costituisce un nuovo adempimento, in quanto detto obbligo è già previsto all'articolo 7, comma 2, del d. lgs. n. 66/2005, mentre sono specificati i contenuti della relazione. Relativamente alla lettera b) (nuovo obbligo di comunicazione alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dal GSE), la RT afferma che l'obbligo consiste nell'inoltro dei dati ricevuti dal GSE e rientra tra le attività istituzionali del MATTM, analogamente ad altre attività di comunicazione di dati sulle emissioni di gas serra e sulle sostanze ozono-lesive. Pertanto la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente e che consistono nella raccolta ed elaborazione di dati già nella disponibilità del GSE.</p>
<p>Articolo 4: in relazione agli obblighi (posti a carico dei fornitori di combustibili ed energia) per il calcolo e la comunicazione delle emissioni di gas serra, specifica il metodo di calcolo, il formato dei dati ecc. e prevede che le relazioni siano trasmesse al GSE, e non più all'ISPRA.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 5: relativamente agli impianti di produzione di biocarburanti operativi al 5 ottobre 2015, differisce al 1° gennaio 2018 il termine entro il quale è incrementato l'obbligo di riduzione di gas serra e prevede che gli impianti più recenti assicurino un risparmio delle emissioni del 60%.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: prevede che alle attività di controllo circa il rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti provveda (in luogo di MATTM, MIPAAF e MISE) il Comitato tecnico consultivo biocarburanti e che il Comitato possa avvalersi dell'ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La collaborazione dell'ISPRA avvenga nei limiti</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la collaborazione dell'ISPRA avverrà senza oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa rientra nelle competenze istituzionali attribuite ad ISPRA nella sua qualità di organismo tecnico di supporto del MATTM.</p>

delle risorse disponibili.	
Articolo 7: modifica i criteri con cui i fornitori calcolano le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 8: attribuisce al GSE le funzioni (ora svolte dall'ISPRA) di accertamento delle infrazioni concernenti la tenuta della documentazione sulla cui base i fornitori hanno trasmesso la relazione annua sulle emissioni dei gas serra.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9: interviene sull'articolo 9 del d. lgs. n. 66/2005, modificando le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per talune violazioni di cui al provvedimento in esame.	La relazione tecnica precisa preliminarmente che gli importi delle sanzioni stabilite al comma 1, lettera a), sono gli stessi previsti al comma 9 del vigente articolo 9 del d. lgs. n. 66/2005 (da 300.000 a 1.000.000 euro) ed afferma che la disposizione si limita ad articolare, entro i limiti oggi previsti, le sanzioni con riferimento al raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra previsto al comma 1 dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 66/2005. Pertanto, le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 10: modifica l'allegato V-bis del d. lgs. n. 66/2005, sulla cui base i fornitori effettuano il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti, ai fini del rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra stessi.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 11: interviene sul metodo secondo cui i fornitori effettuano il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità; disciplina inoltre le comunicazioni da parte dei fornitori al GSE ed individua i dati che il MATTM trasmette alla Commissione europea [vedi art. 3].	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12: modifica le definizioni di cui al decreto legislativo D.lgs. n. 28/2011.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13: prevede, per il 2020, il raggiungimento di una quota pari almeno allo 0,5% in contenuto energetico di immissione in consumo di biocarburanti avanzati nel trasporto.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 14: interviene sull'articolo 33 del d. lgs. n. 28/2011, allineando alla nuova disciplina europea i tipi di biocarburanti che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale in quota minima.	La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 14 modifica l'articolo 33 del d. lgs. n. 28/2011, il quale, come attuato dal decreto 10 ottobre 2014, prevede forme di incentivazione indiretta per i produttori di biocarburanti, stabilendo, per i fornitori di carburanti, un obbligo annuale crescente di immissione in consumo di biocarburanti, in termini percentuali sui quantitativi immessi totali. All'interno di tale meccanismo è prevista una maggiorazione per i biocarburanti prodotti da rifiuti o da un elenco di sottoprodotti specificati nel medesimo articolo 33. Poiché la direttiva 2015/1513/UE ha introdotto modifiche al meccanismo della premialità, prevedendo che ne

	<p>possano beneficiare solo i biocarburanti prodotti a partire da materie elencate all'allegato 9 della direttiva stessa, si rende necessario allineare la normativa interna alle nuove disposizioni europee, prevedendo anche un periodo transitorio che tenga conto degli investimenti già effettuati (art. 17, co. 5). La RT afferma che, pertanto, le disposizioni in esame non comportano oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 15: modifica l'allegato 1 del d. lgs. n. 28/2011, che disciplina le modalità di calcolo degli obiettivi nazionali fissati (per il 2020) in termini di quota di energia da fonti rinnovabili.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 16: dispone che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.</p>
<p>Articolo 17: prevede le abrogazioni e le disposizioni transitorie e finali. In particolare (comma 7) fa salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che essa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica nonché del fatto che il decreto in esame incide principalmente su adempimenti posti a carico di soggetti privati, novellando comunque due provvedimenti (d. lgs. n. 66/2005 e d. lgs. n. 28/2011) ai quali non erano stati ascritti effetti finanziari. Si rileva tuttavia che gli articoli 4 e 8 prevedono il subentro del GSE in attività precedentemente svolte dall'ISPRA senza disporre correlativi trasferimenti di risorse o altre misure compensative: sul punto la relazione tecnica si limita ad affermare il carattere non oneroso delle relative norme. Sarebbe quindi necessario chiarire se il GSE - soggetto incluso nel perimetro della p.a. ai fini dei conti europei - possa effettivamente svolgere le attività in questione nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante "Clausola di invarianza della spesa", con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria".